



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 7 DEL 31/01/2022

OGGETTO: VERTENZA ANNESE CARLO C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno **2022** addì **31** del mese di **gennaio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
1 Angelo MARASCO	Sindaco	Si	
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco		Si
3 Teresa DONATEO	Assessore		Si
4 Gianluca ZURLO	Assessore	Si	
5 Francesco TAURINO	Assessore	Si	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Teresa BAX**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO CHE il signor Annese Carlo nato a Ceglie Messapica il 15.11.1972, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Elia di Ceglie M.ca, ha citato il Comune di San Donaci, in persona del Sindaco pro-tempore, con atto del 04.01.2021, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi all'udienza del 28 febbraio 2022, al fine di dichiarare e riconoscere la responsabilità del Comune, per i danni subiti dall'autovettura, di proprietà dell'attore, mentre percorrendo la strada che da Mesagne porta a San Donaci, prima del distributore Agip/Eni improvvisamente si imbatteva con la parte anteriore destra in un insidia stradale (buca) e, per l'effetto, di condannare l'Ente, al risarcimento del danno subito quantificato in € 452,62;

CONSIDERATO CHE in materia di danni per insidia stradale, la giurisprudenza ha pressochè unanimamente ritenuto che non può configurarsi una responsabilità della Pubblica Amministrazione se non nell'ipotesi in cui la causa del danno, abbia le caratteristiche dell'insidia o trabocchetto. È necessario, cioè che l'opera presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto evidenziato dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità ed è necessario che concorrano contestualmente l'uno e l'altro elemento. Nel caso denunciato non è invece configurabile il pericolo occulto così come elaborato dalla giurisprudenza, atteso che, l'incidente è avvenuto in un contesto che non consente una velocità elevata, pertanto è difficile immaginare impatti forti e violenti con eventuali imperfezioni del manto stradale. L'incidente denunciato pertanto si sarebbe potuto evitare usando la normale diligenza. I presupposti dell'insidia o trabocchetto dovevano essere provati dal danneggiato, il quale invece si è limitato ad affermare la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il solo fatto della esistenza di una buca;

RITENUTO contrapporre alle pretese dell'istante le ragioni dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Brindisi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

P R O P O N E

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI COSTITUIRSI** nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brindisi promosso dal signor Annese Carlo, con atto del 04.01.2022, al fine di far dichiarare e riconoscere la responsabilità del Comune, dei danni subiti dall'autovettura mentre, percorrendo la strada che da Mesagne conduceva a San Donaci prima del distributore Agip/Eni, improvvisamente si imbatteva con la parte anteriore destra in un insidia stradale (buca) e, per l'effetto, di condannare l'Ente, al risarcimento del danno subito quantificato in € 452,62;
3. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio legale:
 - di individuare il professionista cui affidare l'incarico della rappresentanza in giudizio, scelto tra quelli iscritti all'albo, approvato con determinazione dirigenziale n.199 del 24.03.2021, nel rispetto del principio di rotazione degli iscritti e sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione degli incarichi legali, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 28.11.2017;
 - di approvare il disciplinare d'incarico, regolante i rapporti tra il professionista incaricato e l'Ente;
 - di assumere il relativo impegno spesa nei limiti degli accordi preliminari raggiunti con il professionista e nel rispetto di quanto stabilito a tal fine dal Regolamento prima dedotto;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Teresa BAX

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2022 al 17/02/2022 (Rep. n. 152), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 02/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Teresa BAX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 02/02/22
